


Messaggio INPS 15 aprile 2020 n. 1621: istruzioni pratiche per il “congedo Covid-19”

- Aggiornamento 18/04/2020 -

A cura degli avv.it [Manuel Capurro](#), [Filippo Capurro](#), [Angelo Beretta](#), [Marzia Brianza](#), [Alessia Capella](#) e [Francesca Valsecchi](#), con il coordinamento dell'avv. [Isabella Beccaria](#)



E' stato pubblicato il [Messaggio INPS 15 aprile 2020 n. 1621](#)  con il quale l'Ente ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alla modalità di godimento e alle cause di esclusione del **congedo straordinario** di 15 giorni previsto dall'art. 23 DL 18/2020 ("Cura Italia").

In particolare si segnala quanto segue.

Congedo parentale straordinario Covid-19

Cosa prevede il DL 18/2020?

(i) A decorrere dal 05/03/2020 e per tutto l'anno 2020 - in considerazione del blocco delle attività scolastiche - viene previsto un **congedo straordinario retribuito al 50% della durata massima di 15 giorni**.

Il congedo spetta per **i figli di età non superiore ai 12 anni**.

Tale congedo potrà essere goduto sia in modo **continuativo** che **frazionato**, anche con fruizione

alternata da parte di entrambi i genitori.

Il congedo è **alternativamente fruibile** da entrambi i genitori, per un totale comunque complessivo di quindici giorni.

Esso è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore** beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il periodo di congedo straordinario è **coperto da contribuzione figurativa**.

Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" fruiti durante il periodo di sospensione sono **convertiti** in congedo parentale straordinario di cui al decreto Cura Italia.

(ii) Analoga indennità è prevista per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **gestione separata INPS** e per genitori lavoratori autonomi **iscritti all'INPS**.

(iii) In alternativa alle misure sopra viste, i lavoratori beneficiari potranno scegliere la corresponsione di un **bonus** per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate nel menzionato periodo.

(iv) In caso di figli compresi tra i 12 e i 16 anni, i genitori, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, possono godere di un **congedo straordinario non retribuito e non coperto da contribuzione figurativa**.

Tale congedo è condizionato al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

In tale periodo vi è divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Chiarimenti dell'INPS

(1) Effetti retroattivi

Il congedo straordinario può essere goduto per un periodo ricompreso dal **05/03/2020** fino alla fine della sospensione dei servizi scolastici (di ogni ordine e grado), a condizione che il lavoratore si sia comunque astenuto dall'attività lavorativa (permesso o ferie).

Ferie e permessi saranno pertanto riassegnati a fronte del godimento del congedo.

(2) Godimento frazionato

Il congedo straordinario può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni.

(3) Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo straordinario è costituito dai soggetti

componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo.

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione.

(4) Stato di disoccupazione

L'INPS precisa che vanno considerati in "stato di disoccupazione" i soggetti che abbiano comunicato all'INPS la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e che alternativamente:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente è inferiore ad € 8.145,00
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro autonomo è inferiore ad € 4.800,00

(5) Motivi di esclusione

Il congedo straordinario **non può essere goduto** in questi casi:

- fruizione contemporanea del bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting**;
- in caso di **godimento del congedo da parte dell'altro genitore** per gli stessi giorni e per lo stesso figlio;
- in caso di godimento da parte della madre o del padre dei **riposi giornalieri (c.d. allattamento)** per gli stessi giorni e per lo stesso figlio;
- in caso di **cessazione del rapporto di lavoro** o dell'attività lavorativa (il congedo straordinario non può essere fruito se vi è un genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro
- in caso di percezione negli stessi giorni da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di **strumenti a sostegno del reddito** quali CIGO, CIGS, CIGD, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

(6) Compatibilità

Il congedo straordinario è compatibile con le seguenti situazioni:

→ Malattia dell'altro genitore

La malattia dell'altro genitore è compatibile con la fruizione del congedo, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre incapacità di prendersi cura del figlio.

→ Maternità/Paternità dell'altro genitore

Il congedo di paternità/maternità dell'altro genitore è compatibile con la fruizione del congedo straordinario solo **ove vi siano più figli all'interno del medesimo nucleo familiare**, mentre è incompatibile per il medesimo figlio.

Analogamente, per gli iscritti alla gestione separata percipienti l'indennità di maternità/paternità: il congedo straordinario è pienamente compatibile **ove vi siano più figli all'interno del medesimo nucleo familiare**; l'altro genitore può fruire del congedo straordinario solo se chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il medesimo periodo.

→ Lavoro agile dell'altro genitore

Piena compatibilità alla fruizione del congedo straordinario nel caso in cui l'altro genitore lavori da casa in modalità *smart-working*.

→ **Ferie dell'altro genitore**

Piena compatibilità di fruizione del congedo straordinario anche nel caso in cui l'altro genitore goda contemporaneamente di giorni di ferie.

→ **Aspettativa non retribuita dell'altro genitore**

L'aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso.

Il genitore fruitore di aspettativa non retribuita non può essere qualificato né disoccupato né "non occupato".

→ **Part-time e lavoro intermittente dell'altro genitore**

L'INPS ribadisce che sia il lavoratore **part-time (anche verticale)** sia il lavoratore **intermittente** hanno in essere un valido rapporto e non possono essere qualificati né disoccupati né "non occupati".

La fruizione del congedo straordinario è pertanto compatibile con le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.

→ **Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del "Cura Italia"**

La percezione del bonus di € 600 per collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali del turismo e agricoli e i lavoratori dello spettacolo è compatibile con il godimento del congedo straordinario dell'altro genitore.

→ **Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19**

Il godimento del congedo è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa.

→ **Permessi per assistere figli con disabilità**

Il messaggio INPS si sofferma anche sull'estensione dei **permessi previsti dalla L. 104/1992** (12 giornate in più al mese che si sommano ai consueti 3 giorni), precisando che gli stessi sono cumulabili, nell'arco dello stesso mese e per il medesimo figlio, con il congedo straordinario.

La cumulabilità è parimenti estesa al **congedo parentale** (art. 33 del d.lgs n. 151/2001) e al **congedo straordinario** (art. 42 del D.lgs n. 151/2001).

→ **CIG / FIS**

Per quanto riguarda i trattamenti di CIG/FIS, il Messaggio distingue le ipotesi di sospensione a zero ore, dove non vengono riconosciute le 12 giornate di permesso aggiuntive, rispetto alle ipotesi di riduzione di orario, dove le 12 giornate possono essere fruite **riproporzionando le giornate** spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta.

→ **Fruizione contemporanea (tra i due genitori) di più istituti**

Trattasi di principi che valgono anche in caso di **fruizione contemporanea (tra i due genitori) di più istituti**, essendo questi ultimi finalizzati a tutelare situazioni diverse.

È dunque possibile fruire del congedo straordinario nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, di giornate di permesso 104, prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario di cui al d.lgs. 151/2001, anche per lo stesso figlio.

Scarica il Messaggio INPS 15 aprile 2020 n. 1621

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

